QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVII n° 8 30 Aprile 2020

IN QUESTO NUMERO

1. Lettera da parte del Presidente a tutti gli associati: raccolta Fondi CORONAVIRUS.

2. CORONAVIRUS – Pubblicato l'elenco dei DPI e delle mascherine chirurgiche validate.

3. Conto terzismo – Inquadramento degli operi addetti a lavorazioni agricole. Circolare I.N.P.S..

4. Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2020/2021.

*****

1) Lettera da parte del Presidente a tutti gli associati: raccolta Fondi CORONAVIRUS.

Carissimi,
sembra che il 2020 voglia davvero confermare la triste fama degli anni bisestili inanellando nei primi mesi dell'anno una serie di eventi climatici di estrema gravità; eventi che si vanno a sommare all'emergenza sanitaria in cui tutto il mondo risulta coinvolto.

Ma siamo Agricoltori e sappiamo benissimo cosa significa agire con l'incertezza del futuro, forti invece delle nostre capacità di reagire e continuare ad essere quel collante invisibile su cui l'intera società civile, senza accorgersene, si basa.

Continueremo a produrre cibo per tutti, come facciamo da sempre, perché siamo nati per questo.

Non c'è un motivo, per noi è normale quanto respirare.

Creeremo posti di lavoro, questa volta per i nostri connazionali, anche se tanti commenti che spesso mi tocca leggere a seguito dei nostri comunicati stampa sul tema fanno insorgere in me seri dubbi sulla consapevolezza che gli altri hanno di quello che siamo.

E proprio per questo, sollecitata da tantissimi soci, supportata con decisione dalla Giunta dell'Associazione, la Presidenza ha deciso di aprire un conto corrente intestato a Confagricoltura Bologna per la raccolta fondi da destinare agli Ospedali della Città Metropolitana che, magari senza salire agli onori della cronaca come i principali Ospedali della città di Bologna, stanno dando un contributo altissimo alla lotta contro il coronavirus sul nostro territorio.

Storie di tenacia, professionalità, altruismo: gli operatori sanitari dei nostri Ospedali (Vergato, Bentivoglio, Budrio, San Giovanni in Persiceto) rappresentano davvero la risposta più bella che il nostro Paese potesse dare a questa incredibile situazione.

Ci sentiamo molto vicini a loro e per questo abbiamo deciso, per quello che le nostre possibilità ci consentiranno, di donare quanto raccoglieremo sul conto corrente all' Azienda USL di Bologna con richiesta di indirizzare il ricavato agli ospedali del territorio metropolitano.

La donazione potrà essere da voi effettuata all'IBAN

IT94O0508036760CC0070664894
Intestato a Confagricoltura Bologna, con causale: Donazione COVID-19.

L'intera cifra raccolta sarà, quindi, versata all'AUSL, a nome di Confagricoltura Bologna, per simboleggiare quanto la nostra comunità di imprenditori agricoli sia vicina a coloro che soffrono ed a tutto il personale sanitario che tanto sta facendo in questo terribile momento.

Vi ringrazio anticipatamente per quanto farete e vi invio i più cordiali saluti

Il Presidente
Guglielmo Garagnani

*****

2) CORONAVIRUS – Pubblicato l'elenco dei DPI e delle mascherine chirurgiche validate.

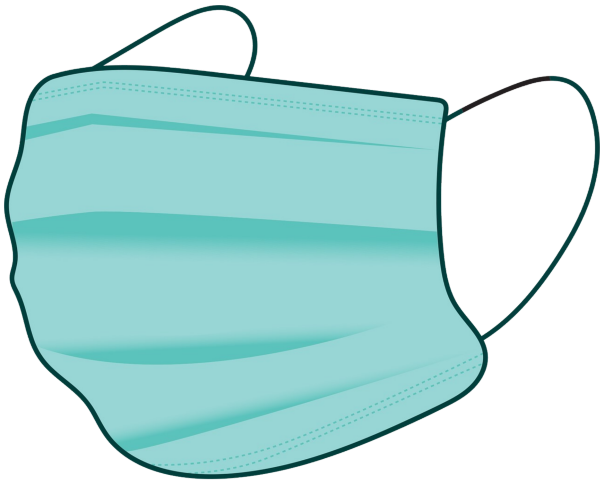


Per fronteggiare sui luoghi di lavoro l'emergenza sanitaria, l'articolo 16 del D.L. 18/2020 "**Cura Italia**" in via di approvazione al Parlamento prevede, fino al 31 luglio 2020 (termine indicato per la fine dell'emergenza), nel nostro paese, per i lavoratori che nello svolgimento della prestazione siano impossibilitati a mantenere da altri lavoratori o soggetti comunque presenti sul posto di lavoro, la distanza di un metro, è previsto l'uso delle mascherine; sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Peraltro sempre sino al prossimo 31 luglio è consentito l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. Si rammento peraltro che, con Ordinanza 9 aprile 2020, viene consentita la vendita di **dispositivi di protezione individuale DPI** nelle farmacie italiane, anche in assenza degli imballaggi di riferimento; la stessa ordinanza prescrive che la vendita anche di un solo dispositivo DPI senza imballaggi di riferimento deve avere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella scatola.

In questi giorni l'INAIL ha pubblicato (il 23 aprile) un primo elenco di Dispositivi di protezione individuale - D PI validati, in deroga alle vigenti disposizioni, sulla base delle previsioni speciali dell'articolo 15 del D.L. 18/2020; per parte sua analogamente l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato (il 22 aprile) un primo elenco di mascherine chirurgiche validate in deroga alle vigenti disposizioni, sempre sulla base del richiamato articolo 15 del D.L. 18/2020.

Tale articolo infatti ha previsto, per ovviare alle strette discipline vigenti in via ordinaria, Una procedura di certificazione dei citati presidi e prodotti in particolare modificando la tempistica confermando viceversa gli standard tecnici e di qualità; la procedura si conclude con un parere dell' INAIL in relazione ai DPI e con un parere dell'ISS per quanto riguarda le **mascherine**.



La validazione in deroga consente pertanto l'immissione in commercio di DPI e mascherine.

Nell'elenco dei Dispositivi di protezione individuale DPI, validati dall' INAIL, sono riportati, anche con riproduzione fotografica, i dispositivi suddividendo i prodotti, i produttori, gli importatori, la Regione/Nazione.

Nell'elenco licenziato dall'Istituto superiore di sanità - ISS, con il quale si è aggiornato il processo di validazione, sono indicati per ogni produttore gli estremi della autorizzazione definitiva, per ciascun prodotto, alla produzione, commercializzazione e utilizzo secondo le specifiche dichiarate ed indicate dal produttore.

Nel sito internet istituzionale dell'INAIL sono presenti tutte le documentazioni ed informazioni utili in materia riferiti anche all'uso conforme dei dispositivi di protezione individuali.
(M. Mazzanti)

*****

3) Conto terzismo – Inquadramento degli operi addetti a lavorazioni agricole. Circolare I.N.P.S..

Come noto la legge n. 92/1979 (art. 6, lettera e) consente, dal punto di vista previdenziale e contributivo, l'inquadramento nel settore "**agricoltura**" del personale dipendente con qualifica operaia quando addetti a mansioni relative a "*lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde*"; ciò indipendentemente dall'inquadramento previdenziale del datore di lavoro, che potrà anche appartenere ad una classificazione previdenziale non agricola (normalmente perlopiù propria del settore dell' artigianato, ma anche del settore industriale o del terziario).

Recentemente, l'**I.N.P.S.**, con propria circolare (n. 56 del 23 aprile 2020) ha fornito nuove indicazioni ai fini del corretto inquadramento previdenziale degli operai che svolgono le richiamate lavorazioni agricole in aziende di conto terzi.

L'I.N.P.S. **chiarisce**. quindi, con nuove disposizioni, la casistica inerente le attività svolte con personale operaio, nel settore dell'agricoltura ed in favore di aziende agricole, da imprese non agricole magari classificate come aziende industriali, artigianali o del settore terziario-servizi nell'ambito, sempre più frequente, di contratti di appalto.

Sulla questione più generale l'INPS aveva, nel giugno 2019, già diffuso

orientamenti applicativi con Circolare n. 94/2019; nella richiamata circolare l'Istituto chiariva per inciso che l'elencazione di cui alla lettera e) dell'articolo 6 L. n. 92/1979, era da intendersi come tassativa; con tale risoluzione interpretativa l'I.N.P.S. disponeva la esclusione dal settore agricolo dei dipendenti, operai con mansioni correlate ad attività "*di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole svolte da imprese non agricole*", ciò in base alla esplicitata considerazione circa la efficacia della norma in commento, di eccezione rispetto alla regola generale secondo la quale l'inquadramento previdenziale dei lavoratori dipendenti di una azienda è effettuato in relazione alla mansione effettiva dai lavoratori esercitata e non viceversa sulla mera scorta dell'attività svolta dall'impresa, da cui questi dipendono, nel suo complesso ed in prevalenza, come d'ordinario**.**

Tale restrittiva interpretazione operata dall'I.N.P.S. - che cercava di omogeneizzare le prassi concretamente seguite dalle sedi periferiche dell'Istituto, per i predetti operai occupati in lavorazioni agricole conto terzi - aveva generato, negli operatori del mondo produttivo agricolo, numerose critiche.

A fronte delle sollevate perplessità l'**I.N.P.S.** con questa circolare ha mutato indirizzo, apportando modifiche sostanziali alle disposizioni impartite in precedenza, nella già citata circolare n. 94/2019.
In sostanza l'I.N.P.S. **ha chiarito che gli operai dipendenti da aziende classificate previdenzialmente in un settore diverso da quello agricolo devono comunque essere inquadrati in agricoltura nel caso in cui costoro siano addetti a lavorazioni tipicamente agricole**, che vengono espressamente esemplificate nella nota circolare n. 56, del 23 aprile 2020, quali l'aratura, la semina, la potatura, la rimozione delle viti infette, il taglio di formazione per le fasi di imboschimento.

Dal precitato e mutato orientamento discende la conseguenza secondo cui le imprese non agricole, comprendendosi anche le imprese agromeccaniche, che rendano servizi per conto terzi (che è sostanzialmente un contratto di appalto) nei confronti ed in favore di aziende appartenenti al comparto dell'agricoltura dovranno essere considerate ed inquadrate, per le citate lavorazioni, ai fini contributivi e previdenziali I.N.P.S. per i propri dipendenti, come agricole e quelle aziende che già fossero classificate come tali continueranno ad inquadrare, nel settore agricolo, gli operai addetti alle attività sopra enumerate.

Nella circolare in commento si affronta anche il tema relativo agli effetti del disconoscimento dell'inquadramento agricolo di un'impresa precedentemente ivi classificata.
Sino ad ora, si rammenta, la riclassificazione in un settore diverso determinava, come effetto necessario, la riclassificazione nello stesso settore accertato dall'INPS, anche del lavoratore, indipendentemente dalla mansione concretamente resa, con importanti, ed in genere penalizzanti, effetti prestazionali in capo al lavoratore.

Secondo l'I.N.P.S. viceversa, con il nuovo orientamento, nel caso in cui sia acclarata la carenza dei requisiti necessari per l'inquadramento del datore di lavoro nel settore agricolo, si renderà comunque indispensabile "*accertare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività elencate nell'articolo 6 della L. n. 92/1979*".

Ciò significa che nel caso prospettato di disconoscimento della posizione classificatoria aziendale agricola, con assegnazione del datore ad altro settore (artigianale, terziario-servizi, industriale), si dovrà valutare comunque ogni singola posizione lavorativa, l'operaio potrà mantenere il proprio inquadramento previdenziale agricolo qualora e se l'attività, alla quale questi è stato concretamente addetto, rientri tra quelle considerate agricole come previsto della richiamata Legge n. 92/1979 (art. 6).
(M. Mazzanti)

*****

4) Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2020/2021.



Con delibera di giunta dei primi aprile si sono aperti i termini per la presentazione della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Possono beneficiare gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di autorizzazioni al reimpianto, **con posizione previdenziale regolare**, la non regolarità costituisce elemento ostativo all'ammissibilità

La superficie minima richiesta è pari a 0,3 ettari
Sono ammesse a sostegno le seguenti operazioni
Riconversione varietale
Reimpianto con o senza modifica del sistema di allevamento di una varietà di vite ritenuta di maggiore pregio.
Sovrainnesto su impianti in buono stato vegetativo e sanitario di età inferiore ai 20 anni in buono stato vegetativo e sanitario
Ristrutturazione
Diversa collocazione di un vigneto
Reimpianto con modifica del sesto d'impianto o forma di allevamento
Reimpianto in seguito ad estirpazione obbligatoria su decisione dell'autorità competente
Miglioramento delle tecniche di gestione
razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente;
realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute in data successiva alla protocollazione della domanda e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.
Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto del finanziamento dovranno riportare nella causale la dicitura ***REG. (UE) N. 1308/2013 – RISTRUTTURAZIONE VIGNETI, CAMPAGNA 2020/2021***
Inoltre le fatture di acquisto delle barbatelle dovranno riportare se il materiale vivaistico è certificato o di categoria standard. Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico aziendale.

Contributi
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:
a) compensazione dei produttori per le **perdite di reddito** pari a 2000,00 €/HA nel caso di reimpianto e 1000,00 €/HA in caso di sovrainnesto

b) contributo ai **costi di ristrutturazione e di riconversione** differenziato secondo quanto previsto in ciascun intervento.

È riconosciuta un contributo ad ettaro 900,00 € quale sostegno per i costi di estirpazione, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali.

Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della Misura di ristrutturazione e riconversione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Il contributo concesso non può in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa per la realizzazione delle opere. Le spese relative ai lavori in economia possono essere riconosciute fino al 50% dei costi ammissibili.

Le domande devono essere presentate in via telematica **entro le ore 13 del 15 luglio 2020**.

Varianti relative a :

- modifica del cronoprogramma
- cambio ubicazioni vigneto
- modifica della varietà da impiantare
- modifica forma di allevamento

devono essere al servizio competente per il territorio.
Le modifiche non comportano in ogni caso un aumento del contributo.

Gli uffici sono a disposizione per qualunque chiarimento.
(A. Caprara)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: ***www.confagricoltura.org/bologna***